

## **AZIENDE ARTIGIANE: QUALI REQUISITI DEVONO RISPETTARE E COME VERIFICARE I LIMITI DIMENSIONALI**

L'impresa artigiana nell'esecuzione della propria attività, in funzione delle disposizioni della legge n. 443/1985, deve rispettare requisiti soggettivi e oggettivi. In particolare, con riferimento alla forma d'impresa ed alla qualifica come impresa artigiana. Devono, inoltre, essere rispettati specifici limiti dimensionali. Nel dettaglio, quali sono i requisiti da rispettare? Come occorre computare la forza lavoro ai fini della verifica del rispetto dei limiti dimensionali? Quali sono i margini di tolleranza?

*Si definisce imprenditore artigiano, in funzione delle disposizioni della legge n. 443/1985, cosiddetta Legge quadro sull'artigianato, colui che svolge un'attività di prestazione di servizi o di produzione di beni, trasformando, mediante un processo manuale o semi automatico, materie prime in prodotti finiti.*

L'attività che l'imprenditore artigiano svolge può assumere carattere individuale (quando l'artigiano è titolare della propria attività) oppure carattere societario (in presenza di ulteriori soggetti che fanno permanere il requisito di artigiano); in entrambe le condizioni, l'artigiano è tenuto ad effettuare attività operativa, svolgendo mansioni operative, e ricoprire ruoli di gestione e direzione.

Al di fuori di questo contesto, l'artigiano può assumere anche il ruolo di socio di capitale (o con altro titolo) in altre realtà aziendali, posto che questa ulteriore attività non interferisca con l'impresa artigiana principale: ad ogni imprenditore artigiano, infatti, può essere abbinata una sola attività con requisito artigianale.

### Requisiti in funzione della forma d'impresa

In relazione all'impresa artigiana, i requisiti variano a seconda del tipo di attività che svolge l'impresa. Nello specifico, in caso di impresa individuale, il titolare deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, prestando la propria attività lavorativa prevalentemente nell'impresa; in presenza, invece, di una società in nome collettivo, la maggioranza dei soci deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; diversamente, in caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari dovranno svolgere in modalità prevalente il proprio lavoro nella società.

In presenza di società di capitali, in caso di società unipersonale, il socio unico deve lavorare personalmente e manualmente nell'impresa, mentre, in presenza di più soci, vale il principio della maggioranza, secondo cui la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. Le s.r.l. pluripersonali hanno la facoltà e non l'obbligo dell'iscrizione.

Qualora la forma di impresa assuma le caratteristiche di cooperativa, in presenza di una coop a responsabilità limitata e illimitata, la maggioranza dei soci deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; per i consorzi e società consortili, invece, almeno i 2/3 dei consorziati devono essere titolari di una impresa artigiana. Le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperative costituite fra imprese artigiane vengono iscritti in apposita sezione separata.

### Requisiti soggettivi e oggettivi che qualificano l'impresa artigiana

Oltre alle condizioni già analizzate, la legge quadro prevede alcuni ulteriori requisiti, soggettivi, oggettivi e dimensionali, necessari per qualificare l'impresa come artigiana.

Si schematizzano, di seguito, i requisiti soggettivi e oggettivi:

<b>Requisiti soggettivi dell'imprenditore artigiano</b>	<b>Requisiti oggettivi dell'impresa artigiana</b>
Cittadinanza italiana o di un Paese UE.  In alternativa, se cittadino extracomunitario, è necessario essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno (lavoro o motivi familiari)	Autonomia aziendale (possesso attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attività, ecc.)
Maggiore età	Produzione di beni, anche semi lavorati, e/o prestazione di servizi, ad esclusione dell'attività agricola, dell'attività commerciale (quali, ad esempio: somministrazione di

	alimenti e bevande, commercio ingrosso e al minuto nelle varie forme)
Svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo	Rispetto dei limiti dimensionali
Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno (max assunzione part-time 50%)	Misura prevalente dell'attività dei soci
Possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività	Possesso in capo all'impresa di eventuali licenze o autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività

#### Rispetto dei limiti dimensionali: modalità di computo

Ai sensi dell'art. 4 della Legge quadro per l'artigianato, l'impresa artigiana deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

1. impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
2. impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
3. lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
4. imprese di trasporto: 8 dipendenti;
5. imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per definire correttamente il numero dei lavoratori utili al calcolo dei limiti dimensionali giova ricordare che non sono computati:

- per un periodo di 2 anni, gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della legge n. 25 del 19 gennaio 1955, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa;
- i lavoratori a domicilio, ai sensi della legge n. 877 del 18 dicembre 1973, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
- il socio unico di s.r.l. e il titolare di impresa individuale;
- l'unico socio partecipante di una s.n.c. con due soci. Sono, invece, computati ai fini del calcolo:
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- i familiari dell'imprenditore, in quanto partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- i dipendenti, salvi i casi sopra descritti.

In relazione ai collaboratori dell'imprenditore artigiano, i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado possono essere iscritti negli elenchi previdenziali quali collaboratori familiari nel caso in cui:

- si tratti di familiari del titolare, se impresa individuale;
- siano familiari dei soci lavoratori, in presenza di società in nome collettivo (s.n.c.);
- siano familiari del socio accomandatario anche se rivestono la qualifica di soci accomandanti, in presenza di società in accomandita semplice (s.a.s.);
- si configurino come familiari del socio unico, in caso di società a responsabilità limitata unipersonale (s.r.l.);
- siano familiari dei soci lavoratori, se società a responsabilità limitata (s.r.l.).

Da ultimo, giova ricordare che le imprese artigiane che abbiano superato i limiti dimensionali fino a un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare mantengono l'iscrizione nella sezione relativa del Registro imprese.

Luino, 09.05.2025